
CAMERA DEI DEPUTATI

SECRETARIATO GENERALE
COMMISSIONI PERMANENTI

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI

AGRICOLTURA (IX)

Sabato 30 aprile 1949. — *Presidenza del Presidente DOMINÈDÒ.* — La Commissione continua l'esame degli articoli aggiuntivi al disegno di legge (n. 175): « Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione » discutendo un articolo proposto dal deputato Miceli, da inserire nel Titolo IV relativo alla colonia parziaria e compartecipazione, col quale si dispone una maggiore aliquota del 10 per cento da prelevare sulla quota del concedente, a favore del concessionario di terreni a mezzadria impropria, nei casi non contemplati dagli articoli 27 e 31 riguardanti la ripartizione dei prodotti delle colture erbacee, arboree, legnose e industriali, ferme restando le quote e le maggiorazioni previste negli articoli stessi. Interloquiscono, oltre al Presidente e al proponente, i deputati Pugliese, Cimenti, Caramia, Germani, Gui e Bonomi, dopodiché si decide di rinviare la proposta alle decisioni dell'Assemblea per inserirla eventualmente tra le norme regolamentari.

La Commissione discute poi una proposta del deputato Bonomi tendente a non permettere l'applicazione dell'equo canone nel caso di affitto definito attraverso asta, specie per i terreni concessi a pascolo dai comuni. Interloquiscono, oltre al Presidente e al proponente, i deputati Gui, Sampietro Giovanni, Burato e Truzzi. La Commissione non ritiene di dover deliberare sulla proposta e il proponente si riserva di ripresentarla nella discussione in Assemblea.

Sulla durata minima dei contratti di colonia parziaria e compartecipazione si discutono due proposte: una del deputato Calcagno, per cui, in difetto di rotazione colturale, si fissa tale durata in due anni, e l'altra del deputato Miceli che la fissa in sei anni. È infine approvata la proposta del deputato Calcagno.

Martedì 3 maggio 1949. — *Presidenza del Presidente DOMINICO.* —

La Commissione, continuando il coordinamento e l'esame degli articoli aggiuntivi del disegno di legge n. 175, approva senza discussione un'aggiunta proposta dal deputato Miceli all'articolo 28 (Definizione del nudo terreno), con la quale si stabilisce che la qualifica di nudo terreno — nei contratti di colonia parziaria e compartecipazione — non è alterata neanche dall'allevamento degli animali di bassa corte, ovini e suini, nei limiti del fabbisogno familiare, secondo gli usi locali.

Su un articolo aggiuntivo, da collocare nelle disposizioni finali, concordato tra i deputati Miceli e Germani, con il quale si stabilisce che nel caso di contestazione sul riparto dei prodotti e degli utili, si proceda ad una ripartizione provvisoria, secondo le quote previste dalla legge in discussione e con l'osservanza delle formalità che saranno indicate nel regolamento di procedura, interloquiscono, oltre al Presidente ed ai proponenti, i deputati Calcagno, Bonomi e Zanfagnini, dopo di che l'articolo è approvato.

Si approva poi, senza discussione, un altro articolo, da collocare nelle disposizioni finali, proposto dal deputato Miceli, con il quale si intendono abrogate, in genere, le disposizioni contrastanti con la legge in discussione nonché gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, sulla disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione.

Un articolo aggiuntivo, da collocare sempre nelle disposizioni finali, proposto dal deputato Gui, con il quale si stabilisce che le norme contenute nell'articolo 2 della legge in esame si applicano ai contratti in corso e a quelli prorogati in virtù di provvedimenti legislativi emanati prima dell'entrata in vigore della legge stessa, è approvato dopo interventi del Presidente, del proponente e dei deputati Miceli e Germani.

Il deputato Truzzi propone un articolo aggiuntivo, da collocare nel Titolo della mezzadria, con il quale, in caso di morte del concedente, si dà facoltà all'erede di ottenere a fine contratto la disponibilità del fondo per concederlo in affitto, con preferenza per il mezzadro che è già sul podere. L'articolo è approvato dopo interventi del proponente, del Presidente e dei deputati Germani, Bonomi, Visentin Angelo, Pugliese e Fora.

Il deputato Gui propone una norma transitoria per dare facoltà ai mezzadri, che erano in precedenza affittuari e che furono costretti a passare alla mezzadria per ragioni di grave necessità, di ritornare al contratto di affitto. Interloquiscono, oltre al Presidente e al proponente, i deputati Visentin Angelo, Germani e Truzzi. La proposta infine non è accolta perché considerata preclusa da votazione precedente.

La Commissione esamina infine un articolo aggiuntivo proposto dal deputato Miceli, relativo all'estensione della legge in discussione alle cooperative agricole. Su tale articolo, destinato ad assorbire l'articolo 26 del disegno di legge governativo, di cui era stata in precedenza sospesa la discussione, interloquiscono, oltre al Presidente e al proponente, i deputati Germani, Cimenti e Zanfagnini. La Commissione approva la prima parte dell'articolo proposto, con la quale le disposizioni della legge si applicano

anche ai contratti di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione stipulati da cooperative agricole, mentre respinge la seconda parte tendente ad estendere la tutela della legge anche alle assegnazioni a cooperative agricole di terre incolte o insufficientemente coltivate.

Mercoledì 4 maggio 1949. — *Presidenza del Presidente DOMINÈD.* — La Commissione conclude l'esame del disegno di legge (n. 175) sulla riforma dei contratti agrari, esaminando alcune proposte di integrazione di articoli già approvati e di articoli aggiuntivi.

Su proposta del deputato Miceli e dopo interventi dei deputati Cimenti, Truzzi, Fina e Bonomi, si approva una integrazione dell'articolo 10-bis, relativo alla disponibilità e vendita dei prodotti nella mezzadria, in cui si stabilisce la facoltà del mezzadro di richiedere accreditamenti separati per le quote di conferimento relative a prodotti destinati alla trasformazione o alla conservazione.

Sull'articolo 25, che sancisce il divieto del subaffitto e della cessione di contratto, su proposta dei deputati Gui e Germani, si approva, dopo interventi del Presidente e dei deputati Lazzati, Burato, Bonomi, Germani, un comma aggiuntivo con il quale si dà diritto al subaffittuario, che si è sostituito all'affittuario, contravventore alla norma, di ripetere dall'affittuario stesso la differenza tra il canone pagato e l'equo canone fissato dalla Commissione.

Su proposta dei deputati Germani, Calcagno e Truzzi si approva poi, dopo interventi del Presidente e dei deputati Truzzi, Bonomi, Marengli, Gui, Zanfagnini e Germani, un articolo aggiuntivo, da collocare nelle disposizioni finali, con il quale si dà diritto al mezzadro, colono parziario, partecipante o affittuario, di ripetere dal concedente, entro un anno dal rilascio del fondo, la differenza di quanto è stato corrisposto in più del dovuto al concedente, in base alle norme della legge in discussione.

Su proposta del deputato Gui e dopo interventi del Presidente e dei deputati Grifone, Miceli e Germani, si approva una modifica alla lettera d) dell'articolo 2 (disdetta per giusta causa nel caso che il locatore dichiari di voler coltivare direttamente il fondo) per mettere la norma in armonia con quanto disposto dall'articolo 32-*quater* che stabilisce la qualifica di affittuario coltivatore diretto.

La Commissione passa poi a discutere la regolamentazione dei contratti miglioratori che il disegno di legge ministeriale, all'articolo 33, esclude dall'applicazione delle norme. Su proposta dei deputati Bonomi e Germani e dopo l'intervento del Presidente, dei proponenti e dei deputati Grifone, Calasso, Miceli, Marengli, Pugliese, Calcagno, Sedati, Carcaterra, Sampietro Giovanni, si approvano alcune disposizioni con le quali si fissa la durata minima dei contratti miglioratori a 25 anni; si concede ad essi il beneficio della giusta causa e la possibilità della loro trasformazione in contratti di affitto o di mezzadria; si deferisce alla Commissione dell'equo canone la determinazione del canone dovuto in caso di affitto miglioratorio, tenuto conto degli apporti delle parti; si stabilisce che la corresponsione del compenso al proprietario abbia inizio col terzo anno dall'inizio del

contratto; si fissa l'indennità dovuta all'affittuario o al colono, per le migliorie apportate nel fondo, alla scadenza del contratto o all'anticipata risoluzione di esso, nella misura di tre quarti del valore delle migliorie stesse con garanzia ipotecaria sul fondo, richiamando in proposito la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 19 sul pagamento rateale della indennità; e si concede all'affittuario il diritto di prelazione, nel caso di vendita del fondo, e al proprietario lo stesso diritto, in caso di cessione del credito di miglioramento da parte del colono.

Per la regolamentazione dei contratti misti vigenti in alcune regioni, per cui i fondi vengono concessi in parte a mezzadria o colonia e in parte in affitto e il canone è costituito parte in quota fissa e parte in divisione di determinati prodotti, la Commissione, dopo interventi del Presidente e dei deputati Cimenti, Miceli, Visentin Angelo, Zanfagnini, Germani, Bonomi, Fina e Burato, approva un articolo aggiuntivo proposto dai deputati Miceli, Visentin Angelo e Zanfagnini, col quale si dà facoltà al concessionario di richiedere la conversione di tale contratto in affitto o a colonia, secondo le norme stabilite dalla legge in discussione.

La Commissione approva poi, senza discussione, un articolo aggiuntivo proposto dal deputato Truzzi, con il quale si stabilisce che le Commissioni tecniche provinciali e la Commissione tecnica nazionale, di cui agli articoli 15-bis e 15-quater, sono integrate da rappresentanti dei locatori di pascoli e di esercenti della industria armentizia quando vi siano da esaminare problemi inerenti all'affitto dei pascoli e alla utilizzazione delle erbe.

La Commissione delibera infine di rinviare, al Sottocomitato incaricato di sostenere dinanzi all'Assemblea la discussione del disegno di legge, la definitiva formulazione del secondo comma dell'articolo 35 che fissa l'inderogabilità di taluni articoli. Il Sottocomitato risulta così composto: Dominedò (Presidente); Basile, Bonomi, Germani, Grifone, Gui, Lazzati, Miceli e Sampietro Giovanni.

FINANZE E TESORO (IV)

Mercoledì 4 maggio 1949. — *Presidenza del Presidente LA MALFA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Castelli Edgardo e Colitto.

Sui disegni di legge (n. 443): «Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee» e (n. 481): «Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee», riferisce favorevolmente l'onorevole Schiratti. Intervengono nella discussione, oltre al Presidente, i deputati Vicentini, Troisi, Cavallari, Chiaramello, Ponti, Proia, De Martino Francesco e Corbino, il quale ultimo rileva che il provvedimento è di competenza della Giunta per i trattati di commercio e la legislazione doganale. La Commissione esprime parere favorevole ai due provvedimenti, dando mandato al Presidente di comunicare al Presidente della Camera la proposta del deputato Corbino.

Sulla proposta di legge del deputato Bettiol Francesco Giorgio (n. 114): « Modifica alla legge 4 luglio 1941, n. 770, concernente l'imposta sull'entrata », riferisce il deputato Schiratti, il quale propone di non accogliere la proposta stessa, in quanto superata da un precedente provvedimento. La Commissione decide in conformità.

Si esaminano quindi i disegni di legge (n. 450): « Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1947-48 » e (n. 451): « Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1948-49 ». Riferisce l'onorevole Ponti ed interloquiscono, oltre al Presidente, i deputati Mussini, Vicentini, Ferreri e Chiaramello. L'esame dei due disegni di legge è infine rinviato ad altra seduta, dando mandato al relatore di completare la relazione con i dati sull'esercizio dell'Azienda e sulla sua consistenza patrimoniale.

Sulla proposta di legge del deputato Bersani (n. 208): « Proroga al 31 dicembre 1948 delle disposizioni della legge 13 luglio 1948, n. 1100, concernente il condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria » (parere alla III Commissione permanente), riferisce l'onorevole Tosi, il quale propone di esprimere parere contrario alla proposta di legge stessa per ragioni sostanziali e formali in quanto, trattandosi di condono di sopratasse e di pene pecuniarie, occorre una precisa disposizione di legge che inquadri il provvedimento nell'organicità della legge tributaria. Interloquisce, oltre al Presidente e al Sottosegretario di Stato Castelli Edgardo, il deputato Vicentini. La Commissione concorda col parere contrario espresso dal Relatore.

Il Presidente La Malfa comunica che la Presidenza della Commissione si è riunita con quella della Commissione finanze e tesoro del Senato per discutere alcuni problemi riguardanti l'articolo 81 della Costituzione agli effetti della prossima discussione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa. La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente e si riserva di discutere in merito in una prossima seduta.

Si esamina infine, con l'intervento del Commissario per il turismo, Romani, il disegno di legge (n. 476): « Utilizzazione di lire otto miliardi, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero » (parere alla X Commissione), sul quale riferisce ampiamente l'onorevole Petrilli. Interloquiscono, oltre al Presidente e al Commissario per il turismo Romani, i deputati Tosi e De Palma. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

GIUSTIZIA (III)

SOTTOCOMMISSIONE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

Mercoledì 4 maggio 1949. — *Presidenza del Vicepresidente* AVANZINI.
— La Sottocommissione delibera di aderire alla richiesta degli onorevoli Covelli (Doc. II, n. 16), e Cicerone (Doc. II, n. 59) di essere ascoltati in merito alle domande che li riguardano.

Approva quindi le conclusioni dei rispettivi relatori sulle seguenti domande:

contro il deputato La Marca (Doc. II, n. 35) — Relatore Bucciarelli Ducci — *Negata*;

contro il deputato Sala (Doc. II, n. 39) — Relatore Capalozza — *Negata*;

contro il deputato Tesauro (Doc. II, n. 57) — Relatore Capalozza — *Negata*;

contro i deputati Invernizzi Gaetano e Morelli (Doc. II, n. 62) — Relatore Capalozza — *Negata*;

contro il deputato Corbi (Doc. II, n. 69) — Relatore Fietta — *Negata*;

contro il deputato Melloni (Doc. II, n. 70) — Relatore Fietta — *Negata*;

contro il deputato Reggio D'Acì (Doc. II, n. 71) — Relatore Fietta — *Negata*;

contro il deputato Calandrone (Doc. II, n. 79) — Relatore Capalozza — *Negata*;

contro il deputato Smith (Doc. II, n. 87) — Relatore Capalozza — *Negata*.

Per la domanda contro il deputato Pino (Doc. II, n. 64) — Relatore Bucciarelli Ducci, la Sottocommissione propone a maggioranza di negare l'autorizzazione. La domanda sarà per altro riesaminata dalla Commissione plenaria.

Eguale si decide per la domanda contro il deputato Tarozzi (Doc. II, n. 66) — Relatore Camposarcuno; e per la domanda contro il deputato Sala (Doc. II, n. 86) — Relatore Capalozza.

INTERNI (I)

Mercoledì 4 maggio 1949. — *Presidenza del Vicepresidente Migliori.* —

La Commissione esamina il disegno di legge (n. 251): « Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento » già approvato dal Senato. Il deputato Spataro riferisce a nome del Comitato ristretto, nominato nella seduta del 13 gennaio 1949 per l'esame del disegno di legge. Interloquiscono, oltre al Presidente, i deputati Basso, Pajetta Gian Carlo, Corona Achille, Tozzi Condivi, Merloni, Lucifredi, Amadeo, Carpano Maglioli, Poletto, Resta, Turchi, Fuschini e Audisio. Approvato l'articolo 1 nel testo trasmesso dal Senato, si approva, al secondo comma dell'articolo 2, un emendamento proposto dal deputato Corona Achille. Un emendamento aggiuntivo, proposto dallo stesso deputato Corona Achille, inteso a regolare le modalità del divieto di riunire e ad ammettere, contro quest'ultimo, il ricorso all'autorità giudiziaria, è rinviato ad altra seduta, su proposta del deputato Resta, dandosi incarico al Comitato ristretto, integrato dai

deputati Lucifredi, Amadeo e Resta, di concretare la formulazione dell'emendamento.

La Commissione procede alla nomina di un Comitato incaricato di riferire sul disegno di legge (n. 374): « Stato di previsione della spesa del Ministero degli interni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 », chiamando a farne parte i deputati Migliori, Presidente, Bovetti, Carpano Maglioli, Longhena, Poletto, Quintieri e Turchi.

LAVORO (XI)

Mercoledì 4 maggio 1949. (*In sede legislativa*). — *Presidenza del Presidente RAPELLI.* — Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Fanfani. La Commissione esamina il disegno di legge (n. 324): « Modalità e termini di versamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1949 ». Riferisce il deputato Biasutti ed interloquiscono, oltre al Presidente ed al Ministro Fanfani, i deputati Burato, Venegoni e Capua. L'articolo unico del disegno di legge è approvato nel testo proposto.

Sul disegno di legge (n. 455): « Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione », riferisce il deputato Colleoni, che propone un emendamento all'articolo 1 tendente a spostare la data della proroga dal 30 giugno 1949 al 31 dicembre 1949. Interloquiscono, oltre al Relatore, al Presidente ed al Ministro del lavoro, i deputati Venegoni, Roberti e Biasutti. Il disegno di legge è approvato con l'emendamento proposto dal Relatore.

La Commissione inizia, quindi, l'esame del disegno di legge (n. 501) « Disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione », approvato dalla X Commissione permanente del Senato. Riferisce il deputato Repossi ed interloquiscono, oltre al Relatore, al Presidente ed al Ministro Fanfani, i deputati Venegoni, Pastore e Foresi. Su proposta del Ministro del lavoro, la discussione degli articoli del disegno di legge è rinviata a una successiva seduta con l'intervento della Sottocommissione finanze e tesoro.

TRASPORTI (VIII)

Mercoledì 4 maggio 1949. — *Presidenza del Presidente ANGELINI.* — Interviene il Ministro dei trasporti, Corbellini. La Commissione prosegue l'esame, iniziato nella seduta di mercoledì 2 marzo 1949, del disegno di legge (n. 322): « Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione », già approvato dal Senato, e sul quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole. Interloquiscono, oltre al Presidente, al relatore onorevole Veronesi ed al Ministro Corbellini, i deputati Firrao, Monticelli, Pertusio, Imperiali, Giulietti, Lombardi Riccardo, Monterisi e Petrucci.

Respinto un emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 2, proposto dal deputato Lombardi Riccardo, il disegno di legge è approvato nel testo trasmesso dal Senato.

Il Presidente comunica i nomi dei componenti dei Comitati chiamati ad integrare la competente Sottocommissione della Commissione finanze e tesoro nell'esame del riepilogo generale della spesa contenuto nello stato di previsione del Ministero del tesoro:

Bilancio Ministero trasporti: Angelini, Presidente e relatore; Petrucci, Spoleti, Tomba, Caroniti, Baldassari, Suraci, Lombardi Riccardo, Ricciardi.

Bilancio Ministero marina mercantile: Angelini, Presidente; Mazza, relatore; Borsellino, Firrao, Pertusio, Iacoponi, Sala, Capacchione, Giulietti.

Bilancio Ministero poste e telecomunicazioni: Angelini, Presidente; Orlando, relatore; Momoli, De Palma, Caroniti, Imperiale, Serbandini, Cotani e Giannini Olga.

Mercoledì 4 maggio 1949. — (In sede legislativa). — *Presidenza del Presidente ANGELINI.* — Interviene il Ministro dei trasporti, Corbellini. La Commissione esamina ed approva, senza modificazioni, i seguenti disegni di legge:

(n. 452): « Istituzione nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato della categoria degli interpreti » (Rel. Orlando).

(n. 462): « Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948; n. 48, sulla revoca dei provvedimenti di epurazione. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (Rel. Firrao).

La Commissione passa quindi all'esame della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lucifredi, Pertusio e Ferrario (n. 512): « Proroga del termine di validità dei biglietti ferroviari per i familiari dei membri del Parlamento », sulla quale riferisce il Presidente ed interloquiscono i deputati Mazza, Petrucci, De Palma, Monterisi, Gennai Tonietti Erisia ed il Ministro dei trasporti. Respinto un emendamento proposto dal deputato Monterisi ed altri, tendente a prorogare fino al termine della legislatura la validità dei biglietti ferroviari, la Commissione approva la proposta di legge senza modificazioni.